

A.P.S.D. MAE' PIAVE

Piazza P. Gonzaga n. 1

32013 Longarone (BL)

STATUTO



Approvato dall'Assemblea dei Soci
nella seduta del 19.01.2019 in Longarone

STATUTO

(ai sensi dell'art. 30 della L.R. 28 aprile 1998 n.19 e della L. 289/2002 art.90)

A.P.S.D. MAE' PIAVE

Piazza P. Gonzaga n.1 – 32013 Longarone (BL)

Art. 1. Costituzione e sede sociale.

1. E' costituita l'Associazione Pescatori Sportivi Dilettantistici, denominata "Maè-Piave".
2. Possono aderire all'associazione solo pescatori muniti di regolare licenza o documento equipollente.
3. L'associazione ha sede in Longarone, Piazza P. Gonzaga n.1, Comune compreso nel territorio del bacino di pesca n. 6.

Art. 2. Scopi.

1. L'Associazione "Maè-Piave" è apartitica, senza fini di lucro, ed ha lo scopo di attuare la gestione dell'attività di pesca sportiva e dilettantistica, richiedendone la concessione del diritto di esercizio nel territorio del bacino di pesca di cui al precedente articolo 1, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 28 aprile 1998, n° 19 e del "Regolamento provinciale per la disciplina delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica", approvato dall'Amministrazione provinciale di Belluno con deliberazione consiliare n. 32 del 05.08.2011. L'Associazione "Maè-Piave" decide di adeguarsi ai principi indicati nella Legge 289/2002 art.90 (Disposizione per l'attività sportiva dilettantistica) e ss.mm.ii. L'Associazione "Maè-Piave" decide di affiliarsi alla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) con lo scopo di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva della pesca Sportiva e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, compresa l'attività didattica. A tale scopo l'Associazione "Maè-Piave" potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FIPSAS. L'Associazione "Maè-Piave" espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest'ultima.

2. A tal fine l'associazione si occupa di una razionale coltivazione delle acque ad essa assentite, basata sul rispetto della loro produttività naturale, della salvaguardia dell'equilibrio biologico e del mantenimento della tipicità genetica delle specie ittiche presenti nelle acque stesse;

di una adeguata sorveglianza; della preparazione tecnico sportiva dei pescatori dilettanti; di una gestione democratica attraverso la corresponsabilizzazione dei soci all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività dell'associazione in armonia con gli interessi provinciali e regionali e dello svolgimento in genere di tutte le attività che si riconoscano utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

3. In questi ambiti l'associazione assicura la partecipazione e la rappresentatività democratica di tutti i soci, garantendo l'effettività del rapporto associativo.

Art. 3. *Iscrizione all'associazione.*

1. Possono far parte dell'associazione tutti i pescatori dilettanti, in possesso di regolare licenza di pesca rilasciata dalla competente autorità.

2. Qualora subentrino motivi di contingentamento della pressione di pesca per la tutela faunistico-ambientale, l'associazione viene garantita secondo il seguente ordine di priorità fino al conseguimento del numero massimo dei soci stabiliti:

- a) pescatori residenti nei Comuni compresi nel territorio del bacino in concessione;
- b) pescatori residenti in altri Comuni compresi nel territorio della provincia di Belluno;
- c) pescatori nativi od originari della provincia di Belluno;
- d) pescatori residenti nel restante territorio della Regione Veneto.

3. A parità di requisiti saranno preferiti coloro che ne cumulano più di uno secondo l'ordine indicato.

Art. 4. *Modalità d'adesione e quota associativa.*

1. Per essere ammessi a socio, è necessario compilare la domanda e sottoscriverla con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e eventuale recapito telefonico;
- b) versare la quota associativa;
- c) dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organismi sociali.

2. L'accettazione della domanda comporta l'acquisizione della qualifica di socio ed è seguita dall'iscrizione al libro dei soci. Il socio ha diritto di ricevere la tessera sociale e il libretto annuale di iscrizione valevole per l'esercizio della pesca all'interno delle acque del bacino fino al termine dell'esercizio sociale fissato il 31/12 di ogni anno. In caso di rinnovo dell'associazione, il rilascio dei documenti di pesca è subordinato al versamento della quota associativa annuale.

3. L'iscrizione all'associazione può essere rifiutata ai pescatori che nei tre anni precedenti abbiano subito sanzioni penali, amministrative o disciplinari, con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo per violazioni sulle norme della pesca.

4. La quota associativa non è trasmissibile a terzi.

Art. 5. Esclusione

1. Non possono far parte dell'associazione, e se sono già soci vanno esclusi, coloro che:

- a) siano stati condannati per gravi reati relativi all'esercizio della pesca;
- b) siano dichiarati "indegni" dal Collegio dei Probiviri.

Art. 6. Decadenza e recesso

1. La qualità di socio si intende acquisita a tempo indeterminato.

2. Il mancato pagamento annuale della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno determina l'automatica decadenza della qualifica di socio.

3. La qualifica di socio si perde per recesso volontario. Ogni pescatore socio ha diritto di recedere dall'associazione previa comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'associazione. Il recesso non dà diritto alla restituzione della quota associativa già versata, o di parte di essa, qualunque ne sia il motivo.

Art. 7. Tipi di soci.

1. I soci sono ordinari o aggregati.

2. Sono soci ordinari i pescatori che hanno compiuto il 18° anno di età e che sono in regola con il pagamento della quota associativa. I soci ordinari hanno diritto di voto e dovere di partecipare all'attività di gestione dell'associazione.

3. Sono aggregati i giovani che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

I soci aggregati possono partecipare alle assemblee con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Art. 8. Diritti e doveri dei soci.

1. I pescatori soci sono tenuti al pieno rispetto della vigente normativa ed in generale di tutte le norme che disciplinano l'esercizio della pesca nelle acque interne della provincia di Belluno.

2. Gli stessi sono tenuti al reciproco rispetto dei diritti di ciascuno ed a comportarsi con sportività e correttezza.

3. Ogni socio è tenuto ad esibire i documenti di associazione e di pesca al personale incaricato della vigilanza.

Art. 9. Organi.

1. Sono Organi fondamentali dell'associazione concessionaria:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente dell'associazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 10. L'Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione o della società e rappresenta la totalità dei soci, i quali, anche se assenti o dissenzienti, sono vincolati alle decisioni dell'organo.

2. Spetta all'Assemblea:

- a) l'elezione dei componenti del Comitato direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, predisposti dal Comitato direttivo;
- c) l'approvazione delle eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- d) lo scioglimento dell'associazione.

Art. 11. Convocazioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, entro il 31 gennaio.

2. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei soci iscritti e, in seconda convocazione, che può avvenire trenta minuti dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 12. Deliberazioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

2. Le votazioni si fanno, di norma, per alzata di mano. Non sono ammesse deleghe.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 21 in tema di scioglimento dell'associazione, le decisioni dell'Assemblea sono valide ed efficaci quando hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti dei soci presenti alla riunione al momento della votazione.

4. Le decisioni dell'Assemblea vengono verbalizzate dal segretario, sottoscritte dallo stesso e dal Presidente e vengono conservate nel registro delle deliberazioni dell'associazione che dovrà

essere custodito presso la sede dell'Associazione e messo a disposizione, oltre che dei componenti del Comitato direttivo e dell'Amministrazione provinciale, anche di tutti i soci nel caso in cui ne venga richiesta la visione. I verbali delle sedute dovranno essere redatti in ordine cronologico e numerati pagina per pagina.

Art. 13. *Il Comitato direttivo.*

1. Il Comitato direttivo è composto da n° 11 componenti, in rappresentanza di ciascuno dei Comuni che fanno parte del territorio del bacino di Pesca n. 6 (Con 3 rappresentanti per il comune di Longarone, 2 per Forno di Zoldo e Castellavazzo, 1 per Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto e Zoppè di Cadore – Qualora qualche Comune non presentasse candidature le stesse verranno assorbite da altri Comuni), eletti direttamente dall'Assemblea dei soci ed è presieduto dal Presidente dell'associazione che ne fa parte come ulteriore componente di diritto.

2. Il Comitato direttivo dura in carica 3 anni.

3. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Comitato direttivo spetta al vice-presidente la gestione dell'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento delle nuove elezioni.

4. Il Comitato viene convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Per ogni seduta del Comitato dovrà essere redatto, secondo le modalità previste dal comma 4° dell'art. 12, apposito verbale da parte del segretario il quale provvederà ad apporvi in calce la propria firma unitamente a quella del Presidente.

Art. 14. *Compiti e funzioni del Comitato direttivo.*

1. Sono compiti precipui del Comitato direttivo dell'associazione:

- a) informare l'Assemblea dei soci sull'andamento complessivo della gestione tecnica ed amministrativa della concessione;
- b) predisporre i rendiconti preventivo e quello consuntivo annuale;
- c) provvedere all'eventuale assunzione di dipendenti, determinandone anche la relativa retribuzione;
- d) provvedere all'assegnazione degli incarichi di guardiapesca all'interno delle acque del bacino;
- e) determinare la quota associativa annuale e la eventuale quota associativa di nuova iscrizione, che può essere di importo superiore rispetto alla quota associativa annuale;

- f) fissare l'importo per il rilascio dei permessi di pesca entro il limite stabilito dall'Amministrazione provinciale;
- g) assumere le eventuali determinazioni conseguenti ai provvedimenti di cui dall'art. 8, comma 1°, del regolamento provinciale per la disciplina delle concessioni di pesca, nonché le eventuali restrizioni previste dall'art. 14 del regolamento provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche;
- h) provvedere a presentare all'Assemblea dei soci le proposte di modifica dello Statuto;
- i) provvedere alla decisione sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- j) provvede allo svolgimento di tutti i compiti non espressamente assegnati ad altri organi sociali.

2. Il Comitato direttivo può altresì in caso d'urgenza adottare le decisioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 10 spettanti all'Assemblea, che dovrà essere convocata in via straordinaria entro 60 giorni. Le decisioni assunte dal Comitato direttivo dovranno quindi essere ratificate dalla maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in Assemblea al momento della votazione stessa.

3. Compete altresì al Comitato direttivo l'erogazione delle sanzioni disciplinari. In tal caso, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione, le violazioni da parte degli associati delle norme di legge, e/o di quelle regolamentari e/o di quelle statutarie, nonché eventualmente di quelle di comportamento, possono comportare a carico dei soci l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura;
- b) sospensione dalla qualità di socio;
- c) espulsione.
 - La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta per lievi trasgressioni.
 - La sospensione consiste nella temporanea privazione dell'esercizio della pesca e dei diritti connessi alla qualità di socio per un periodo minimo di 7 giorni e massimo di 3 anni. La sospensione viene inflitta per gravi violazioni delle norme che disciplinano l'esercizio della pesca, ovvero per gravi inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio, ovvero in caso di ripetute violazioni lievi che abbiano comportato l'irrogazione della censura. Durante il periodo di sospensione, al socio potrà essere rifiutato il rilascio di permessi temporanei di pesca.

L'espulsione è inflitta per violazioni particolarmente gravi che abbiano comportato un danno al patrimonio faunistico delle acque e/o all'ambiente, ovvero per gravissime inadempienze alle norme di comportamento ed agli obblighi connessi alla qualità di socio, ovvero a seguito della irrogazione di almeno tre provvedimenti di sospensione.

Art. 15. Il Presidente.

1. Il Presidente dura in carica 3 anni ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. Il Presidente presiede e convoca il Comitato direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive i verbali delle sedute, partecipa in rappresentanza dell'Associazione ai lavori degli Organi istituzionali previsti dalla vigente legislazione sulla pesca, cura l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato direttivo.
3. Nei casi d'impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice-presidente.

Art. 16. Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 2 componenti eletti dall'Assemblea dei soci e resta in carica 3 anni.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono far parte del Comitato direttivo, ma hanno diritto di partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni semestre per il controllo della regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'associazione. Dell'avvenuta effettuazione delle operazioni di controllo il Collegio redige circostanziato verbale che trasmette all'Assemblea dei soci. Il Collegio redige e trasmette altresì all'Assemblea la relazione d'accompagnamento relativa al conto consuntivo.
4. Il Collegio può richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea nel caso di riscontrate gravi irregolarità amministrativo-contabili.

Art. 17. Il Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica 3 anni ed è formato da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Non sono eleggibili, e se eletti decadono, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Presidente dell'Associazione o dei membri del Comitato direttivo.
3. I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere rieletti.
4. Nella prima riunione dopo l'elezione essi dovranno procedere ad eleggere nel proprio seno il Presidente.
5. Compete al Collegio dei Probiviri la decisione su tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla costituzione ed al mantenimento del rapporto associativo, nonché alla risoluzione delle controversie insorte tra i soci in materia di esercizio della pesca. In ogni caso i componenti del Collegio giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con decisione inappellabile, da adottarsi previa audizione delle parti.

6. Spetta altresì al Collegio dei Probiviri l'interpretazione autentica dello Statuto.

Art. 18. Patrimonio ed entrate.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti per le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2. Le entrate sono costituite:

- dalle quote d'iscrizione, dalle quote associative annuali e dai proventi dei permessi di pesca;
- da ogni altra entrata che, a titolo di sovvenzione o contributo, concorra ad incrementare la disponibilità del bilancio.

Art. 19. Rendiconto economico.

1. Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale devono essere presentati all'Assemblea, il rendiconto economico consuntivo e preventivo per il successivo esercizio, predisposti dal Comitato direttivo. I medesimi devono essere messi a disposizione del collegio dei Revisori dei Conti per la necessaria valutazione, prima della presentazione all'Assemblea.

Art. 20. Divieto di distribuire utili

1. E' vietato distribuire anche in modo indiretto gli utili o avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, salvo disposizioni di legge.

Art. 21. Scioglimento dell'Associazione.

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale andrà devoluto ad analoghe organizzazioni di carattere non lucrativo.

Longarone, 19.01.2019

Il Segretario
(Emilio Battistin)

Il Presidente
(Adriano Padrin)